# REGOLAMENTO (CEE) N. 222/73 DEL CONSIGLIO

**del 31 gennaio 1973**

**relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per le monete dei nuovi Stati membri**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 653/68 [2], e in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che la situazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 129 e che giustifica misure in deroga al principio dell'utilizzazione della parità per il cambio tra due monete, si presenta attualmente nei nuovi Stati membri;

considerando che l'applicazione della politica agricola comune sulla base delle disposizioni transitorie che prevedono in linea generale un livello di prezzi diverso dal livello comune e il ravvicinamento progressivo a quest'ultimo ha inizio il 1° febbraio 1973 nei nuovi Stati membri; che appare pertanto giustificato prevedere l'utilizzazione di un tasso di cambio che si scosti dalla parità ma si approssimi il più possibile alla realtà economica;

considerando che in tale prospettiva è opportuno adottare come tasso di cambio per la Danimarca il tasso che corrisponde al tasso centrale della corona danese; che per l'Irlanda e il Regno Unito conviene invece far ricorso ad un tasso rappresentativo, calcolato sulla base della media aritmetica dei corsi medi rilevati a mezzogiorno sul mercato dei cambi dei paesi interessati nel corso delle due prime settimane del mese di gennaio 1973;

considerando che il potere di fissare i prezzi e determinati importi è attribuito al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o in forza dell'articolo 62, paragrafo 1 dell'atto allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [3], firmato il 22 gennaio 1972, oppure a norma dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Quando le operazioni da effettuare in applicazione degli atti riguardanti la politica agricola comune o le regolamentazioni specifiche adottate a norma dell'articolo 235 del trattato rendono necessario esprimere le monete dei nuovi Stati membri in un' altra moneta o in unità di conto, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 129, il tasso di cambio da applicarsi per la conversione dei prezzi e altri importi fissati dal Consiglio è il seguente:

a) per la Danimarca: il tasso che corrisponde al tasso centrale della corona danese;

b) per l'Irlanda e il Regno Unito: il tasso che corrisponde al tasso rappresentativo delle monete di questi due Stati membri.

2. I tassi rappresentativi di cui al paragrafo 1, lettera b), sono:

1 sterlina inglese = 1 sterlina irlandese = 2,3499 dollari degli Stati Uniti d'America = 2,1644 unità di conto.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento cessa di essere applicabile per la moneta di uno degli Stati membri di cui all'articolo 1 qualora detto Stato abbia dichiarato una nuova parità presso il Fondo monetario internazionale.

---

[1] GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

[2] GU n. L 123 del 31. 5. 1968, pag. 4.

[3] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 1973.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. LAVENS